

**REGIONE TOSCANA
POR FESR 2014 - 2020****Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici****Definizioni****ALTRE DEFINIZIONI**

«efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;

«miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;

«risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

«consumo di energia primaria»: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;

“energia primaria”: l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

«consumo di energia finale»: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;

«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

«cogenerazione o produzione combinata di energia elettrica e di calore»: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

«cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II della Direttiva 2012/27/UE;

«teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi di lavorazione;

«teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti»: un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;

«pompa di calore»: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;

«generatore di calore o caldaia»: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

«audit energetico» o «diagnosi energetica»: una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.

«Edificio»: sistema costituito da un involucro edilizio che delimita uno spazio di volume definito dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti energetici installati stabilmente al suo interno o nelle sue adiacenze ed asserviti al suo funzionamento. La superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici mediante muri che si elevano dalle fondamenta al tetto senza soluzione di continuità.

Ai fini del presente bando il termine si riferisce ad un intero edificio (di norma individuato da un'unica particella catastale) o a plessi di edifici purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso

«Edificio di proprietà pubblica»: edificio di proprietà di enti pubblici;

«Edificio adibito ad uso pubblico»: edificio in cui si svolge l'attività dei soggetti pubblici di cui al paragrafo 2.1 del bando (istituzionale, scolastico, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato.

«Edificio ad energia quasi zero»: edificio così come definito al punto 3.4 dell'Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti minimi);

«Intervento»: uno tra quelli previsti dal presente bando al paragrafo 3.1 del bando;

«Progetto»: realizzazione di uno o più interventi di differente tipologia tra quelli previsti dal paragrafo 3.1 del bando;

«Indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) »: fabbisogno annuo di energia primaria globale – ovvero relativo a tutti i servizi energetici presenti nell'edificio (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione artificiale e trasporto di persone e cose) - non rinnovabile, riferito all'unità di superficie utile (kWh/m²anno);

«Riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (REP_{gl,nren}) »: differenza tra il fabbisogno annuo di energia primaria globale non rinnovabile, riferito all'unità di superficie utile, stato di fatto e stato di progetto (kWh/m²anno);

«Volume lordo»: volume così come definito all'art.22 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R e s.m.i. ;

«Volume lordo climatizzato»: volume interessato dal funzionamento degli impianti energetici di climatizzazione invernale e/o estiva considerato per la determinazione del corrispondente indice di prestazione energetica.

«Accordo PPP con partner privato»: ai fini del presente bando si intende il ricorso agli istituti della concessione di lavori pubblici e della finanza di progetto, ai sensi del Codice dei contratti vigente, ed il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) come definito dall'art. 2, comma n) del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE". Non rientrano nella presente definizione gli istituti non esplicitamente menzionati nel periodo precedente come, a titolo esemplificativo, il contratto di disponibilità e la locazione finanziaria come definiti nel vigente Codice dei contratti

«contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) »: accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;